



ORIGINALE

B

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

II SEZIONE CIVILE

In persona dell'avv. Andrea Zardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1078 del ruolo generale dell'anno 2018
promossa da:

██████████, residente in Pianoro, difesa dall'avvocato Marco Bordoni -
attrice

contro

Comune di Pianoro, difeso dall'avv. Massimo Coliva- convenuto

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. ██████████ conviene in giudizio il Comune di Pianoro chiedendo la
condanna del convenuto a risarcire i danni patrimoniali subiti in occasione
dell'evento occorso il 27/10/2016, il tutto entro il limite di € 1100,00, oltre
alle spese di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore. Nella circostanza
l'attrice alla guida del veicolo Fiat Panda di sua proprietà procedeva lungo la
via di Riosto quando, all'altezza del civico n. 6, l'autovettura veniva urtata da
un capriolo che attraversava la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al
senso di marcia percorso, rendendo inevitabile l'impatto. Nessuna segnaletica
di avviso del possibile pericolo di attraversamento di fauna selvatica era
presente nel luogo al momento del fatto, ma veniva installata solo dopo
l'incidente. A causa dell'impatto l'auto dell'attrice riportava danni alla
fiancata anteriore destra mentre l'animale rimaneva ucciso. L'attrice chiedeva

SENT. N.

1759/2020

CRON. N.

2150/2020

R.G. N. 1078/18

REP. N.

Spedita il:

9/09/2019

Depositata il:

4/09/2020

Pubblicato
15 OTT. 2020



al comune di Pianoro, in qualità di proprietario e custode della strada il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'articolo 2051 c.c.; il Comune invitava la danneggiata rivolgersi alla Regione Emilia-Romagna, quale Ente gestore della fauna, che, a sua volta tramite Unipolsai Assicurazioni comunicava all'attrice che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi al Comune di Pianoro, essendo la zona teatro del sinistro di sua competenza.

2. Si costituisce in giudizio il Comune di Pianoro che contesta la domanda, della quale chiede il rigetto, deducendo la mancanza di legittimazione passiva poiché la competenza per la tutela della fauna selvatica spetta alle Regioni ai sensi della legge n. 157/1992, né può invocarsi l'art. 2051 c.c. in relazione alla custodia della strada, poiché il fatto non scaturisce dall'intrinseco dinamismo della cosa. Trattandosi di una zona che non è caratterizzata dalla presenza di ungulati e non aveva in precedenza registrato simili incidenti stradali, non può essere addebitato al Comune alcun comportamento omissivo per non avere predisposto la segnaletica di pericolo.

3. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, e la prova testimoniale.

4. Non è contestata la verifica del fatto e la particolare dinamica, confermata in giudizio dai testimoni escussi **Gabriele Guarnio e Roderigo** **...**.

5. Va riconosciuta la responsabilità del Comune di Pianoro quale Ente gestore del tratto di strada in cui l'animale selvatico ha provocato il danno.

Ha stabilito la S.C. che la responsabilità presunta per danni da cosa in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua





intrinseca dannosità o pericolosità, venga ad interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente. Il nesso eziologico pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni (Cass. 19/5/2011 n. 11016; Cass. 12/5/2017 n. 11785).

L'istruzione della causa ha altresì confermato la circostanza, peraltro non contestata, che appositi segnali stradali di pericolo relativa all'attraversamento di animali selvatici sono stati apposti dal Comune di Pianoro solo dopo l'incidente.

6. Per la quantificazione del danno emergente costituisce utile elemento di prova il preventivo depositato in atti di € 855,27 (doc. 7 attrice), compresa l'iva, che, indipendentemente dall'effettiva esecuzione delle riparazioni, costituisce una componente necessaria della valutazione. Il preventivo è stato confermato nell'istruttoria dal titolare della Carrozzeria Pianorese s.r.l. ed è riferito ai danni al veicolo che appaiono in rapporto di causalità con l'evento, per cui, data la modestia dell'importo, si ritiene superfluo e non rispondente ai criteri di economia processuale ricorrere alla consulenza estimativa d'ufficio. Per quanto concerne la liquidazione del danno da fermo tecnico, tenuto conto delle ore di manodopera occorrenti per le riparazioni viene determinato in via equitativa in € 45,00. Si somma pertanto un danno complessivo, con arrotondamento, di € 900,00.

7. Non è accoglibile la richiesta di liquidazione delle spese legali stragiudiziali poiché, non vertendosi in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, le stesse devono considerarsi prodromiche e



FA 2

15. OTT. 2020

assorbite nelle spese per l'assistenza giudiziale svolta in corso di causa.

8. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- accertata la responsabilità del convenuto Comune di Pianoro nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice [REDACTED], a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali dell'autoveicolo, della somma complessiva di € 900,00, oltre interessi legali dalla domanda;

- condanna i convenuti a rifondere all'attore le spese della lite che liquida in € 330,00 per onorario di avvocato, € 70,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.



Bologna 02/09/2020

Il Giudice di Pace

Avv. Andrea Zardi

Depositato in Cancelleria

il15. OTT. 2020.....

IL CANCELLIERE
(Nannuzzi Ettore)

